

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 06

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **SETTE** del Mese di **APRILE** alle **ore 17:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in videoconferenza mediante l'applicativo software Gotomeetings ovvero in presenza, nella sala delle adunanze consiliari, ove sono garantite le necessarie misure di prevenzione in riferimento all'emergenza COVID-19, i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	X	
2) ADORNA Pierangelo	X	
3) BONZANI Giacomo	X	
4) GNUVA Andrea	X	
5) PIDO' Placido	X	
6) ADORNA Roberto	X	
7) RAMONI Anna		X
8) RAMONI Ivan	X	
9) RAMONI Renzo	X	
10) RAMONI Rosanna	X	
11) TADINA Anna	X	
TOTALE	10	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'identità personale dei componenti del Consiglio Comunale collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Sindaco del 12 novembre 2020. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **DUE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevato che la legge di bilancio 2020 ha attuato l'unificazione I.M.U.-T.A.S.I., cioè l'assorbimento della T.A.S.I. nell'I.M.U. a parità di pressione fiscale complessiva;
- Evidenziato più precisamente il comma 738 art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale ha previsto che, a partire dal 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la "nuova" Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783;
- Verificato che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- Considerato che, l'art. 1 comma 748 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,1 punti percentuali"*;
- Rimarcato che, per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;
- Visto il comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge n. 557 del 1993, è pari all'1 per mille ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- Visto il comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1 per mille; i Comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- Visto il comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- Visto il comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- Visto i commi 754 e 756, del richiamato articolo 1, che prevedono: *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,

comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 - Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;
 - Atteso che, l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;
 - Rilevato altresì che, la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;
 - Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10 febbraio 2021 con la quale sono state approvate le tariffe e i tributi per l'anno 2021;
- Visti:
 - l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007) per il quale: gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
 - le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - Preso atto, tuttavia, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di Enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"* e che, pertanto, ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sopra richiamato, il termine del 30 giugno si deve ritenere superato dal più ampio termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
 - l'art. 13, comma 6, Legge n. 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare sulla materia di cui all'Oggetto;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa ed in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 677 Legge 147/2013, di determinare per l'anno 2021 le aliquote IMU come segue:
 - abitazione principale (unità immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9): 5 per mille;
 - altri fabbricati ed aree edificabili: 8,6 per mille.
- Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.
- Dato atto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021: Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, Legge n. 178 del 30/12/2020;
- Preso atto che, per le esenzioni stabilite dalle leggi di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;
- Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2021:
 - abitazione principale (unità immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9): 5 per mille
 - altri fabbricati ed aree edificabili: 8,6 per mille
2. Di determinare in euro 200,00 la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (unità immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9);
3. Di azzerare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell'art.1 comma 750 della Legge n.160/2019, per l'anno 2021 l'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 01 gennaio 2021;
4. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to *Balassi Monica*

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 7 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to *Azzari dr. Fabio*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 7 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *Azzari dr. Fabio*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 122 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta lì, 30 aprile 2021

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 7 aprile 2021:

- ☐ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 7 aprile 2021

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta lì, 30 aprile 2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
(firmato in originale agli atti)